

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 06/07/2006 n. 4292
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.1

Il contratto di Global Service è assimilabile a quello di appalto in virtù delle prestazioni di risultato che lo contraddistinguono. Secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come modificato dalla legge n. 415/98) ci si troverà in presenza di un appalto di lavori o di servizi a seconda della prevalenza economica delle prestazioni dell'una o dell'altra specie. Solo una esternalizzazione "globale" di una serie complessa e disomogenea di servizi connessi alla gestione del patrimonio, dalla loro rilevazione preliminare alla gestione della contrattualistica connessa ai rapporti locativi e di compravendita, fino all'effettuazione di servizi connessi alla gestione (pulizia, disinfestazione, ecc.), potrà comportare la prevalenza della componente in servizi, con l'applicazione della relativa normativa. Quanto alla possibilità di sovrapporre prestazioni di diversa natura va ricordato che secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1557) non è illegittima la procedura, indetta da un'azienda sanitaria locale, di appalto concorso per l'effettuazione di un global service di analisi biochimiche e microbiologiche, comprensiva di lavori di ristrutturazione edilizia degli ambienti destinati al laboratorio, ove tali lavori assumano una dimensione accessoria rispetto all'importo complessivo dell'appalto e ne sia consentita la realizzazione tramite subappalto.